

Roma, 7 Giugno 2012

**CIRCOLARE N. 05/2012**

Prot. 94/2012  
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

**OGGETTO: D.L. n. 5/2012 art. 21 – Solidarietà negli appalti.**

Il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 in materia di semplificazioni, contiene anche alcune disposizioni in materia di lavoro.

Di particolare rilevanza per il settore è l'art. 21 del Decreto, che apporta ennesime modifiche all'art. 21 del D.lgs. n. 276/2003, in materia di solidarietà in caso di appalti di opere e servizi.

Come è noto, a far data dal 2003, anche causa dell'avvicinarsi di Governi con una diversa impostazione e visione in merito al fenomeno sempre più rilevante del decentramento e della frammentazione di fasi produttive da parte di imprese di media o grossa rilevanza, la disciplina giuslavoristica in materia di appalti di servizi è stata oggetto di un consistente iter di riforma e di adeguamento della norma, finalizzata a creare un bilanciamento fra il diritto dei lavoratori impiegati in questi appalti con il diritto alla libertà economica d'impresa .

L'art. 21 del D.lgs. n. 276/2003 è la norma con la quale si è cercato di tutelare le posizioni creditorie dei lavoratori, creando un vincolo di solidarietà nei loro confronti tra il formale datore di lavoro (appaltatore o sub appaltatore ) e gli altri soggetti (committente o sub committente) che indirettamente si avvalgono della prestazione di tali lavoratori pur rimanendo estranei al rapporto di lavoro.

Attraverso questo dispositivo normativo il lavoratore, impiegato nell'ultimo sub appalto in un processo di esternalizzazione, può rivolgere le proprie pretese creditorie nei confronti, oltre che del proprio datore di lavoro anche del committente imprenditore o datore di lavoro, nonché dell'appaltatore e di tutti i sub appaltatori collocati a monte del sub appalto per il quale il lavoratore presta la sua opera, andando di fatto a moltiplicare i centri d'imputazione della responsabilità patrimoniale solidale.

Nel corso degli anni, l'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 ha subito numerose e profonde modificazioni rispetto alla formulazione originale, da ultimo con il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, il quale con l'art. 21 ha riformulato il comma 2 di tale norma, intervenendo di fatto sui seguenti punti:

- La disposizione ora indica in chiaro, fugando ogni precedente dubbio interpretativo che il contenuto della solidarietà riguarda oltre i trattamenti retributivi i anche i contributi previdenziali, i premi assicurativi Inail e il trattamento fine rapporto (TFR) maturato dal lavoratore in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, restando ancora escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento;
- nulla cambia per i committenti persone fisiche che non esercitano una attività di impresa, che anche nella nuova formulazione risultano esclusi dalla solidarietà;
- in materia di garanzia per i lavoratori impiegati in appalti con committenti pubblici rimane ancora esclusa la solidarietà prevista dall'art. 29 D.lgs. n. 276/2003.

A garanzia di dette posizioni continua però ad operare l'art. 1676 del codice civile, che riconosce la possibilità di proporre azione diretta verso il committente per conseguire quanto dovuto, fino alla concorrenza del debito che lo stesso ha nei confronti dell'appaltatore, al momento della proposizione della domanda. Detta garanzia è ora rafforzata dall'art. 118 del D.lvo n. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 articoli 4 e 5, che rafforzano l'intervento sostitutivo del responsabile del procedimento nel caso in cui risulti una ottemperanza contributiva da parte di soggetti interessati all'appalto.

Distinti saluti.

*Avv. Giovanni Pollicelli*  
*Componente*  
*Commissione Sindacale ASS.I.V.*